SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1294)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1978

Modifiche alla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 22 marzo 1975, n. 57, relativa alla costruzione ed all'ammodernamento di mezzi navali della Marina militare — seguìta in epoca successiva dagli analoghi provvedimenti per le altre due Forze armate (legge 16 febbraio 1977, n. 38 e legge 16 giugno 1977, n. 372) — costituisce il risultato di una importante scelta d'ordine politico, sociale ed economico.

Con tale provvedimento, infatti, si è ritenuto di dover porre rimedio al progressivo assottigliamento e invecchiamento dei mezzi navali militari che nell'arco di pochi anni si sarebbero altrimenti depauperati e degradati in misura inaccettabile, dato che non sarebbe stato possibile arrestare il fenomeno con le sole risorse finanziarie messe annualmente a disposizione della Marina nel bilancio ordinario.

Il relativo programma di costruzioni fu elaborato per assicurare il mantenimento dello strumento navale ad un livello minimo accettabile, al fine di disporre dei mezzi essenziali per l'assolvimento dei più importanti compiti istituzionali. Esso si compone di un insieme di elementi accuratamente armonizzati e bilanciati, per cui un suo mancato completamento comprometterebbe la idoneità dello strumento stesso.

Per la realizzazione di detto programma — che risulta tuttora pienamente valido non essendo mutate le premesse sulle quali venne impostato — furono dunque stanziati complessivamente, per gli anni dal 1975 al 1984, 1.000 miliardi.

Senonchè, il momento economico in cui il provvedimento fu concepito ed avviato non era ancora caratterizzato dai noti, cospicui

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

aumenti dei costi intervenuti in epoca successiva che hanno portato l'indice ISTAT dei prezzi al consumo (che costituisce certamente un riferimento più ottimistico di quello relativo a materiali di elevata tecnologia) da allora ad oggi ad un aumento di circa il 90 per cento.

La dimensione di tale processo inflazionistico — a fronte della rigidità degli stanziamenti della « Legge navale » — ha quindi pregiudicato la possibilità di realizzare per intero il programma previsto, incidendo nel contempo pesantemente sui prezzi relativi alle commesse già affidate all'industria.

Di fatto, stante la riconosciuta impossibilità di prevedere una rigida programmazione tecnico-finanziaria, per le analoghe leggi successivamente approvate a favore delle altre due Forze armate, si è ritenuto opportuno adottare un criterio di flessibilità che consente adeguati aggiornamenti monetari annuali in relazione allo stato di attuazione dei programmi.

L'indicato disallineamento dei criteri finanziari tra la legge navale e le analoghe leggi per l'Esercito e per l'Aeronautica è stato criticamente rilevato anche in sede parlamentare.

Giova ricordare che le favorevoli ed ampie prospettive industriali e commerciali — aperte dal programma di costruzioni avviato con la « Legge navale » e confermato dal rilevante fenomeno delle commesse estere già acquisite — potranno mantenersi tali solo se la Marina militare sarà messa nelle condizioni di continuare a svolgere il suo positivo ruolo incentivante, attraverso la completa realizzazione dei programmi.

I risultati conseguiti nel campo della promozione industriale, a distanza di appena tre anni dall'approvazione della legge, hanno superato ogni previsione. Il concreto avvio di un programma di costruzioni di elevato contenuto tecnologico ha permesso ad importanti settori dell'industria nazionale — a quella cantieristica, a quella elettronica nonchè a numerose altre ad esse collegate — di porsi nelle condizioni di fare un salto di qualità, arrivando a proporre progetti originali e prevedendo produzioni di serie a prezzi competitivi sul piano internazionale.

Nel giro di alcuni anni l'industria italiana del settore ha accumulato commesse dall'estero per circa 2.000 miliardi, mentre sussistono ulteriori favorevoli prospettive di espansione.

Tale successo, che rappresenta un giusto riconoscimento delle capacità della nostra industria navale, è da attribuire anche all'opera svolta dalla Marina che, oltre ad assolvere un'importante funzione di orientamento e di stimolo verso l'industria, ha svolto il ruolo di garante nei confronti dei committenti esteri, sia adottando per sè le soluzioni proposte dai cantieri, sia avallandole attraverso accordi di assistenza e di cooperazione tecnica.

Il positivo andamento di queste attività economiche ha dunque avuto sensibili e benefici riflessi sulla nostra bilancia commerciale, nonchè sul progresso tecnologico di lavorazioni ad elevatissimo valore aggiunto. Oltre a ciò esso ha consentito anche di limitare i danni della crisi che ha investito l'industria cantieristica. È noto infatti come non si prevedono miglioramenti nel fenomeno recessivo che investe le costruzioni navali mercantili. Le difficoltà in atto, destinate ad aggravarsi, possono essere superate solo se l'attuale processo di sviluppo delle costruzioni navali militari, favorito da una domanda in espansione, viene sostenuto ed alimentato, facilitando l'acquisizione di commesse sul mercato internazionale.

Correggere la « Legge navale » appare quindi necessario ed urgente, non solo per motivi di carattere operativo e di omogeneità con le altre leggi promozionali, ma anche per importanti ragioni di carattere economico e sociale.

In rapporto a quanto sopra, è stato predisposto l'unito disegno di legge con il quale si prevede che agli stanziamenti annuali di cui alla legge 22 marzo 1975, n. 57, possono essere apportate modifiche con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai maggiori oneri derivanti da revisione dei prezzi e da aumenti dei costi dei materiali e dei lavori relativi al programma di cui all'articolo 1 della citata legge n. 57.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Agli stanziamenti annuali previsti dalla legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente costruzione e ammodernamento di mezzi navali della Marina militare, possono essere apportate modifiche con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato, in relazione ai maggiori oneri derivanti da revisione dei prezzi e da aumenti di costi dei materiali e dei lavori relativi al programma di cui all'articolo 1 della citata legge.